



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 220

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Dolfin, Cecchetto, Finco, Michieletto, Pan, Vianello, Zecchinato, Andreoli, Bet, Centenaro, Giacomini, Rigo, Formaggio, Rizzotto e Venturini

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 15
“INTERVENTI PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO E PER LA CREAZIONE DI
ZONE DI TUTELA BIOLOGICA MARINA”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 luglio 2023.

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 15
“INTERVENTI PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO E PER LA CREAZIONE DI
ZONE DI TUTELA BIOLOGICA MARINA”**

Relazione:

La Regione del Veneto, grazie alla sua posizione geografica privilegiata, vanta una vasta e preziosa zona costiera che si affaccia sul Mar Adriatico. Un territorio, quello regionale, caratterizzato da un patrimonio ambientale unico e da una varietà di ecosistemi costieri di grande valore.

Al fine di proteggere, promuovere e sviluppare questa risorsa vitale, salvaguardando in particolare le risorse ittiche, è stata istituita nel 2007 la Legge Regionale n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto”, volta ad introdurre nell’ordinamento regionale una serie di interventi per la tutela e la valorizzazione della zona costiera del Veneto. Una legge lungimirante per il periodo storico in cui fu approvata, poiché contraddistinta da una serie di misure finalizzate sia alla promozione delle zone di tutela biologica, all’accrescimento delle specie ittiche, alla salvaguardia del ciclo biologico marino, che al sostegno delle imprese della pesca.

Tuttavia, lo scorrere del tempo, il rapido sviluppo industriale del paese e l’emergere di nuove problematiche quali l’inquinamento e i cambiamenti climatici, impongono oggi di ripensare a nuove soluzioni, adeguando all’occorrenza gli strumenti normativi in vigore.

Infatti, sono proprio le aziende che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura a subire in prima istanza le conseguenze di un ambiente marino non valorizzato e protetto, in quanto inevitabilmente interconnesse con le loro attività alle risorse e alla ricchezza ecologica dell’habitat naturale.

Le modifiche proposte nel progetto di legge regionale in esame, mirano a rafforzare giustappunto gli aspetti chiave della tutela ambientale, promuovendo altresì lo sviluppo sostenibile delle risorse costiere, adeguando la legislazione regionale e le disposizioni in essa contenute alle esigenze e alle criticità attuali. L’intento sarebbe quello di disporre in tal modo di uno strumento normativo più efficace se confrontato con quello vigente, in grado di operare in via principale attraverso due direttrici: La gestione e la valorizzazione delle zone a tutela biologica, nonché il sostegno alle imprese e all’attività produttiva del comparto pesca. In particolare, quest’ultimo obiettivo verrà perseguito rafforzando la diversificazione e la riconversione delle imprese del settore, affinché venga fornito loro il massimo del supporto, in un periodo, altresì, di grandi cambiamenti nelle politiche comunitarie propense all’aumento delle zone protette.

Detto altrimenti, una serie di emendamenti utili per allineare la legislazione regionale alle esigenze e alle migliori pratiche in campo ambientale, nell’ambito di una evoluzione del contesto normativo e delle nuove sfide globali. È quindi necessario, che col passare del tempo, vengano così a formarsi aziende sempre più resilienti, in grado all’occorrenza di operare con altrettanta efficienza in altre attività, quali la pesca turismo e l’acquacoltura.

Nel dettaglio della proposta, all’articolo 1 e 2 sono aggiornati il titolo e le finalità della legge regionale n.15/2007. L’articolo 3 elimina il rinvio alla consulta del mare, sostituendolo con il rinvio alla commissione per la pesca professionale ed acquacoltura di cui al D.lgs. 154/2004. Con lo stesso articolo

sono richiamati espressamente l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), le Università e gli Enti di ricerca pubblici, quali soggetti promotori di studi scientifici valevoli per l'elaborazione del programma di interventi. L'articolo 4 novella la disposizione di cui all'articolo 4 della legge regionale oggetto di modifica, coerentemente con l'idea di valorizzare e conservare le zone di tutela biologica esistenti. Gli articoli 5 e 6, invece, novellano rispettivamente gli articoli 6 e 8 nell'ottica di un supporto alla diversificazione delle imprese del comparto pesca, richiamando ad esempio il settore della pesca turismo come possibile attività destinataria di finanziamenti e contributi. L'articolo 8 abroga gli articoli 3, 5 e 9 eliminando così dalla normativa di risulta le disposizioni inattuate, se non addirittura anacronistiche, per l'operatività della regolamentazione. Infine, con l'articolo 7 viene aggiornata la norma di compatibilità comunitaria mentre l'articolo 9 dispone in merito all'invarianza di spesa.

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 15
“INTERVENTI PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO E PER LA CREAZIONE DI
ZONE DI TUTELA BIOLOGICA MARINA”**

**Art. 1 - Modifica al titolo della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15
“Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del
veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.**

1. Il titolo della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”, è sostituito dal seguente: *“Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del veneto”*.

**Art. 2 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15
“Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del
veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.**

1. All’ articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: *“all’istituzione di”* sono sostituite dalle seguenti: *“alla gestione delle”*;
- b) dopo la parola: *“biologica”* è aggiunta la seguente: *“presenti”*;
- c) la parola: *“riconversione”* è sostituita dalla seguente: *“incentivazione”*.

**Art. 3 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15
“Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del
veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.**

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 è sostituito dal seguente:

“2. Tenuto conto del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentite la competente commissione consiliare e la Commissione consultiva per la pesca e l’acquacoltura di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 “Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”, e all’articolo 27 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, redige un programma triennale di interventi per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, in accordo con la pianificazione dello spazio marino.”;

2. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 le parole: *“acquisiti o affidati a terzi”* sono sostituite dalle seguenti: *“redatti dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), ovvero da Università ed Enti di ricerca pubblici”*.

**Art. 4 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15
“Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del
veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.**

1. All’articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 è sostituita dalla seguente: *“Interventi per promuovere la valorizzazione e la gestione delle zone di tutela biologica.”*;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutti i provvedimenti necessari per valorizzare e conservare le zone di tutela biologica istituite nelle aree marittime antistanti la fascia costiera del Veneto.”;
- c) al comma 3 lettera b) dopo la parola: *“risorse”* è aggiunta la seguente: *“naturalistiche,”*;
- d) al comma 5 dopo le parole: *“professionale e sportiva”* sono aggiunte le seguenti: *“nel rispetto delle Misure di Conservazione approvate dalla Giunta regionale ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, qualora coincidenti con le Zone Speciali di Conservazione di cui la Direttiva 92/43/CEE”*;
- e) al comma 6 le parole: *“di cui all'articolo 9”* sono sostituite dalle seguenti: *“o della zona speciale di conservazione”*;
- f) il comma 2 è abrogato.

Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.

1. All'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione concede finanziamenti e contributi al fine di favorire la diversificazione delle imprese di pesca con le attività turistiche, di pesca turismo, di molluschicoltura e maricoltura.”;
- b) il comma 2 è così modificato:
- 1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) investimenti a favore della diversificazione produttiva delle di imprese e cooperative della pesca in attività ricreative e turistiche in un'ottica di integrazione del reddito;”;
- 2) alla lettera f) le parole: *“l'istituzione”* sono sostituite dalle seguenti *“per interventi di valorizzazione”*;
- 3) alla lettera g) dopo le parole: *“guide naturalistiche”* sono aggiunte le seguenti: *“e i pescatori”*.

Art. 6 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.

1. All'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 dopo le parole: *“del turismo,”* sono aggiunte le seguenti: *“della pesca turismo”*.

Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.

1. L'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15, è sostituito dal seguente:

“Art. 10 - Compatibilità comunitaria.

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.”.

Art. 8 - Abrogazioni alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.

1. Gli articoli 3, 5 e 9 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 sono abrogati.

Art. 9 - Invarianza della spesa.

1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

INDICE

Art. 1 - Modifica al titolo della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.....	3
Art. 2 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.....	3
Art. 3 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.....	3
Art. 4 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.....	3
Art. 5 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.....	4
Art. 6 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.....	4
Art. 7 - Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.....	4
Art. 8 - Abrogazioni alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.....	5
Art. 9 - Invarianza della spesa.	5